



Sede Legale: Via Masaniello nr.4 75023 Montalbano J.co (Mt)  
Sede operativa Via Siris n. 151 75025 Policoro (MT)  
Tel. e fax 0835 971593 cell. 379 2930299  
Mail: [russosimonettistp@libero.it](mailto:russosimonettistp@libero.it)  
p.e.c.: [russocospitosimonetti@pec.it](mailto:russocospitosimonetti@pec.it)  
[www.russocospitosimonetti.com](http://www.russocospitosimonetti.com)

Alla c.a. del Titolare dell'Azienda

Circolare nr. 37 del 21/11/2024

## **Bonus Natale 2024. Come funziona.**

Il Bonus una tantum di **100,00 euro** per l'anno 2024 spetta ai **lavoratori dipendenti** per i quali **ricorrono congiuntamente** i seguenti **tre requisiti di spettanza**:

- 1. reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno d'imposta 2024;**
- 2. almeno un figlio fiscalmente a carico,** inclusi figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o in affido;
- 3. imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alle detrazioni spettanti.**

La norma prevede che l'erogazione avvenga "**unitamente alla tredicesima mensilità**" nel mese di dicembre 2024.

Il bonus in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, in presenza di uno o più figli, di qualsiasi età anagrafica, purché gli stessi siano fiscalmente a carico.

Il bonus spetta anche ai nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore (nucleo familiare monogenitoriale).

Nel modello di richiesta al datore di lavoro di erogazione del bonus, che assume la forma di AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, verrà richiesto il nome e cognome e il codice fiscale di almeno un figlio a carico.

(Le modifiche al Decreto Omnibus hanno ampliato la platea dei beneficiari che possono accedere al bonus di 100 euro in quanto non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico, in alternativa all'appartenenza a un nucleo familiare monogenitoriale).



**Prestare attenzione ai seguenti aspetti prima di presentare richiesta del bonus Natale:**

1. Per determinare il reddito complessivo e quindi il rispetto della soglia dei 28.000 euro annui, bisogna tener conto, oltre che del reddito LORDO da lavoro dipendente percepito nell'anno 2024, anche di ulteriori redditi derivanti, ad esempio, da altri precedenti contratti di lavoro avuti nell'anno 2024, da somme percepite nell'anno in corso e derivanti da prestazioni professionali/ occasionali esercitate in anni precedenti, da redditi derivanti dalla coltivazione di terreni o dalla conduzione in fitto di fabbricati, di alcune tipologie di redditi fiscalmente esenti o agevolati, non tassate ai fini Irpef, ma che hanno rilevanza ai fini della percezione di indennità e bonus. È consigliabile, prima di presentare richiesta di erogazione del bonus Natale, di chiedere una consulenza al proprio fiscalista di fiducia (commercialista, Caf, Patronato).

2. Il bonus non è concesso al lavoratore dipendente il cui coniuge o convivente, non separato legalmente, ha richiesto e percepisce già l'indennità. Pertanto **L'INDENNITA' PUO' ESSERE RICHIESTA DA UNO SOLO DEI DUE CONIUGI O CONVIVENTI**, anche se i figli sono più di uno e fiscalmente a carico di entrambi.

3. I redditi del nucleo familiare non vanno a sommarsi ai fini del calcolo del requisito reddituale di spettanza del bonus Natale.

4. Il reddito complessivo da lavoro dipendente sarà oggetto di conguaglio nei termini ordinari di legge e, in caso di **superamento del limite di euro 28.000** o di **imposta lorda incapiente rispetto alle detrazioni da lavoro** spettanti (ammontare dell'imposta inferiore alle detrazioni di lavoro dipendenti spettanti nell'anno 2024), l'importo dell'indennità una tantum in precedenza ricevuto **sarà oggetto di recupero** già nella busta paga del mese di dicembre.

5. Un ulteriore conguaglio dovrà essere fatto in sede di dichiarazione dei redditi, dove al reddito da lavoro dipendente si andranno a sommare gli altri redditi eventualmente percepiti nell'anno 2024. Qualora dovesse emergere, in questa fase, la mancanza di uno o più requisiti ai quali è subordinata la percezione del bonus, il contribuente sarà chiamato alla sua restituzione.

Anziché in aggiunta alla tredicesima mensilità nell'anno 2024, il contribuente può scegliere di percepire il bonus Natale all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi 2025 relativa ai redditi 2024 (modello 730/2025 o modello Unico PF 2025), in cui verranno verificati con esattezza tutti i requisiti di spettanza.

Dott.ssa Maria Chiara Simonetti

(l. r. della S.t.P. Russo – Cospito - Simonetti)